

Comunicato

Sul quotidiano “Il Giornale” dell’ 11/08/2013, nel contesto di una giornaliera attività gravemente denigratoria e diffamatoria, è apparso l’ennesimo articolo, ancor più - se possibile - diffamatorio che reca in prima pagina, a grossi caratteri:

“La doppia vita di Esposito”

“Gli affari milionari del giudice”

“Il Giornale” dedica all’argomento tre pagine ribadendo a pag. 3, anche qui a caratteri cubitali:

“La rete di affari di Esposito: ecco perché fu trasferito”

Nel rinviare, per motivi di brevità, alle competenti sedi giudiziarie – che saranno adite – la contestazione, parola per parola, delle diffamatorie notizie e della falsa rappresentazione della verità, ci si limiterà a mettere in evidenza i punti fondamentali, - del tutto omessi da “Il Giornale” e che rendono palesemente diffamatori gli articoli – e cioè: **1) che il trasferimento di ufficio venne annullato dal Tar Lazio; 2) che la vicenda dell’auto venne archiviata, già in fase istruttoria, sia in sede penale, che disciplinare, che amministrativa:**

1) Il trasferimento di ufficio, deciso a strettissima maggioranza dal Plenum del Consiglio il 7/04/1994, venne, dapprima sospeso (doppie ordinanze conformi del Tar Lazio e del Consiglio di Stato) e poi **posto nel nulla dal Tribunale Amministrativo del Lazio con sentenza del 27/3/1996** con la quale il Giudice amministrativo – nell’annullare il provvedimento di trasferimento di ufficio e nel **condannare l’amministrazione alle spese**, (caso più unico che raro) – metteva in evidenza:

- a) ***“Il metodo improprio con cui era stata trattata la procedura”*** (pag. 11), come era stato, peraltro, già evidenziato da vari membri del C.S.M. durante la seduta del 7 aprile 1994;
- b) **la violazione del principio del contraddittorio** (pag. 7);
- c) **il difetto di istruttoria che *“permeava tutto il procedimento e lo connotava in termini di unidirezionalità ed a tesi precostituita”, come rilevato da più di un membro del Consiglio Superiore*** (pag. 15);
- d) che ***“l’impianto iniziale del procedimento era sostanzialmente venuto meno”*** (pag. 10); e che vi era stato ***“un progressivo sfaldarsi delle tesi accusatorie”*** (pag. 15);

e) in particolare, il Giudice amministrativo, nell'esaminare, uno per uno, i capi di imputazione, evidenziava come gli atti di causa **"smentissero i capi di incolpazione o ne facessero venir meno oggettivamente la consistenza"** (pagg. 13 – 14).

In sostanza, il giudice amministrativo, già nel marzo 1996, riteneva insussistenti quei medesimi addebiti, esattamente gli stessi, poi ritenuti insussistenti dal Giudice della Sezione Disciplinare del C.S.M. con la sentenza del 2/10/1998 (richiamata nel precedente comunicato); addebiti tra i quali vi era naturalmente quella dell'Ispi, in ordine alla quale il Giudice amministrativo rilevava che l'attività del Dott. Esposito *"si era limitata allo svolgimento di alcune lezioni autorizzate dal C.S.M. e non retribuite"*, conclusioni, cui giungerà in maniera ancora più pregnante e con un'amplissima motivazione il Giudice della Sezione Disciplinare, che rimarcherà, tra gli altri, gli aspetti della *gratuità* dell'incarico e il limitato impegno del Dott. Esposito.

In proposito, va ricordato che il Consiglio Superiore della Magistratura, Quarta Commissione e poi Plenum, nell'esaminare la pratica dell'idoneità del Dott. Esposito alle funzioni direttive superiori, nel verbale del 11/07/2000, dopo aver richiamato la **"inequivoca"** motivazione della sentenza della Sezione Disciplinare del 2/10/1998, aggiungeva: *"ne consegue che l'accurato accertamento della Sezione Disciplinare, successivo di quattro anni alla delibera di trasferimento ex Art. 2 lg consente di rivalutare nel merito l'attività compiuta dal Dott. Esposito presso l'Ispi di esclusivo impegno didattico, **senza interessi patrimoniali, regolarmente autorizzata e di nessun intralcio per il normale svolgimento delle funzioni giudiziarie"**.*

Ne risulta quindi l'estrema, dirompente, carica diffamatoria dell'articolo *"Gli affari milionari del giudice"* e di *"La rete di affari di Esposito: ecco perché fu trasferito"*.

2) Lo stesso schema viene riprodotto da "Il Giornale" quando riporta la notizia di una Mercedes in regalo. Premesso che non si trattava di una *"lussuosa berlina tedesca"*, bensì di una vecchia usata Mercedes 220D del 1971, acquistata regolarmente dal Dott. Esposito nel 1977 (cioè dopo 6 anni dall'immatricolazione), con già 300 mila km percorsi, si rileva che anche qui è stato omesso un piccolo particolare che rende diffamatoria la notizia: **la vicenda è stata archiviata, in istruttoria, in sede penale, disciplinare e amministrativa**; in tutte queste sedi si è accertato, con prova orale e documentale, l'assoluta legittimità dell'acquisto.

2.1) La vicenda è stata archiviata, su conforme motivatissima richiesta del Pubblico Ministero, dal Giudice delle Indagini Preliminari di Napoli con provvedimento del 26/01/1996, dopo che il Dott. Esposito aveva rinunciato alla prescrizione già maturata.

2.2) Sulla vicenda è intervenuta, sempre su conforme richiesta del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, **addirittura sentenza istruttoria di non farsi luogo al dibattimento del 18/01/1997 da parte della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.** Anche tale decisione, come quella precedente del G.I.P. di Napoli ebbe ad accertare la assoluta legittimità dell'acquisto sulla base di "*univoche acquisizioni documentali*" (estratto del P.R.A., certificato di assicurazione, assegno bancario del Dott. Esposito).

2.3) La vicenda, portata all'esame della Prima Commissione del C.S.M., venne archiviata dal Plenum nel novembre del 1995.

Del tutto diffamatoria si appalesa quindi la notizia di aver ricevuto in regalo una Mercedes, così come diffamatorie sono tutte le altre notizie contenute nell'articolo in questione, di cui sarà provata la falsità nelle sedi competenti (cene a sbafo, invece regolarmente pagate come già documentalmente provato con memoria inviata al C.S.M. del 13/05/1995; casa realizzata in cooperativa con accollo di mutuo quindicennale ecc.).

Così ristabilita la verità dei fatti attraverso inoppugnabili provvedimenti giurisdizionali, ogni altra replica sarà affidata alle competenti sedi giudiziarie.

Dott. Antonio Esposito

Roma, li 11/08/2013